

Causa C-498/20**Sintesi della domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'articolo 98, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia****Data di deposito:**

29 settembre 2020

Giudice del rinvio:

Rechtbank Midden-Nederland (Paesi Bassi)

Data della decisione di rinvio:

2 settembre 2020

Ricorrente:

ZK, in qualità di successore di JM, curatore nella procedura fallimentare di BMA Nederland BV

Convenuta:

BMA Braunschweigische Maschinenbauanstalt AG

Altra parte:

Stichting Belangbehartiging Crediteuren BMA Nederland

Oggetto del procedimento principale

Il curatore chiede una sentenza che dichiari che la BMA Braunschweigische Maschinenbauanstalt AG (in prosieguo: la «BMA AG») ha violato il suo obbligo di diligenza nei confronti della massa dei creditori della sua società subaffiliata, ossia la società dichiarata fallita BMA Nederland B.V. (in prosieguo: la «BMA NL»), che pertanto ha commesso un atto illecito e che è responsabile per il danno subito dalla massa dei creditori. Inoltre egli chiede una sentenza che dichiari che la BMA AG è tenuta a pagare alla massa fallimentare della BMA NL, a favore della massa dei creditori, un risarcimento del danno pari alla parte irrecuperabile dei crediti della massa dei creditori della BMA NL.

La Stichting Belangbehartiging Crediteuren BMA Nederland (in prosieguo: la «Stichting») chiede che si dichiari che la BMA AG ha agito illecitamente i) nei

confronti della massa dei creditori fallimentari della BMA NL, ii) oppure nei confronti dei creditori che hanno fatto affidamento sul fatto che la BMA NL avrebbe adempiuto ai suoi obblighi nei loro confronti, giacché la BMA AG avrebbe fornito a tal fine un finanziamento adeguato alla BMA NL, iii) oppure ancora nei confronti dei creditori che avrebbero potuto adottare misure per evitare che il loro credito nei confronti della BMA NL sarebbe rimasto insoluto, se fossero stati messi preventivamente al corrente della imminente cessazione dei finanziamenti da parte della BMA AG. Inoltre la Stichting chiede che la BMA AG venga condannata quale terzo a soddisfare, per ciascun creditore della BMA NL, alla prima richiesta del medesimo, il debito integrale (inclusi interessi) della BMA NL nei confronti di detto creditore.

Oggetto e fondamento giuridico della domanda di pronuncia pregiudiziale

Interpretazione del diritto dell'Unione, articolo 267 TFUE

Questioni pregiudiziali

Prima questione

a. Se l'espressione «luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto», di cui all'articolo 7, parte introduttiva e punto 2, del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (rifusione) (GU 2012, L 351, pag.1; in prosieguo: il «regolamento Bruxelles I-bis»), debba essere interpretata nel senso che «il luogo in cui si è verificato il fatto generatore del danno» (Handlungsort) è il luogo di stabilimento della società i cui crediti sono divenuti irrecuperabili a causa della violazione dell'obbligo di diligenza da parte della società capogruppo di tale società nei confronti dei suddetti creditori.

b. Se l'espressione «luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto», di cui all'articolo 7, parte introduttiva e punto 2, del regolamento Bruxelles I-bis, debba essere interpretata nel senso che «il luogo in cui il danno si è verificato» (Erfolgsort) è il luogo di stabilimento della società i cui crediti sono divenuti irrecuperabili a causa della violazione dell'obbligo di diligenza da parte della società capogruppo di tale società nei confronti dei suddetti creditori.

c. Se siano richieste circostanze ulteriori che giustificano la competenza del giudice del luogo di stabilimento della società i cui crediti sono irrecuperabili, e in caso affermativo, di quali circostanze si tratti.

d. Se la circostanza che il curatore dei Paesi Bassi della società i cui crediti sono irrecuperabili, nell'ambito della sua funzione legale di liquidazione dell'attivo, per conto (ma non in nome) della massa dei creditori, abbia tentato

un'azione di risarcimento per danni da fatto illecito incida sulla determinazione del giudice competente, ai sensi dell'articolo 7, parte introduttiva e punto 2 del regolamento Bruxelles I-bis. Se siffatta azione comporti che non occorre esaminare la posizione individuale del singolo creditore e che il terzo chiamato in giudizio non può avvalersi nei confronti del curatore di tutti i mezzi di difesa che avrebbe potuto eventualmente opporre a taluni singoli creditori .

e. Se la circostanza che una parte dei creditori, per il conto dei quali il curatore intenta l'azione, sia domiciliata fuori dal territorio dell'Unione europea incida sulla determinazione del giudice competente ai sensi dell'articolo 7, parte introduttiva e punto 2 del regolamento Bruxelles I-bis.

Seconda questione

Se la risposta alla prima questione sia diversa nel caso di un'azione avviata da una fondazione avente lo scopo di difendere gli interessi collettivi dei creditori che hanno subito un danno ai sensi della prima questione. Se siffatta azione collettiva implichi che nel procedimento non si accerta a) quali siano i luoghi di domicilio dei creditori in questione, b) quali siano le circostanze particolari relative al sorgere dei crediti dei singoli creditori nei confronti della società e c) se nei confronti dei singoli creditori esista un obbligo di diligenza come sopra menzionato e se detto obbligo sia stato violato.

Terza questione

Se l'articolo 8, parte introduttiva e punto 2, del regolamento Bruxelles I-bis debba essere interpretato nel senso che, qualora il giudice dinanzi al quale è pendente l'azione originaria torni sulla sua decisione di dichiararsi competente a conoscere tale azione, ciò comporta automaticamente che la competenza di detto giudice viene meno anche per tutte le domande presentate dalla parte interveniente.

Quarta questione

a) Se l'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 864/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali (GU 2007, L 199, pag. 40, il prosieguo: il «regolamento Roma II») debba essere interpretato nel senso che il luogo «in cui il danno si verifica», è quello in cui è stabilita la società che non è in grado di risarcire il danno subito dai creditori della società a causa della violazione dell'obbligo di diligenza di cui sopra.

b) Se la circostanza che le azioni siano intentate da un curatore, nell'ambito della sua funzione legale di liquidare l'attivo, e da un rappresentante di interessi collettivi per conto (ma non in nome) della massa dei creditori incida sulla determinazione di detto luogo.

c) Se la circostanza che una parte dei creditori sia domiciliata fuori dall'Unione europea incida sulla determinazione di detto luogo.

d) Se dalla circostanza che tra la società dei Paesi Bassi dichiarata fallita e la sua società capogruppo esistessero accordi di finanziamento, in cui si attribuiva competenza al giudice tedesco e in cui si dichiarava applicabile il diritto tedesco risulti che l'asserito illecito della BMA AG presenta un collegamento manifestamente più stretto con un paese diverso dai Paesi Bassi, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento Roma II.

Disposizioni del diritto dell'Unione fatte valere

Regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000 relativo alle procedure di insolvenza (GU 2000, L 160, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento sull'insolvenza»): articolo 3

Regolamento (CE) n. 864/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali (GU 2007, L 199, pag. 40, il prosieguo: il «regolamento Roma II»): articolo 4

Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2012, L 351, pag. 1, in prosieguo: il «regolamento Bruxelles I-bis»): articolo 7, punto 2; articolo 8, punti 1 e 2

Sentenze del 18 luglio 2013, ÖFAB, C-147/12, EU:C:2013:490 (in prosieguo: la «sentenza ÖFAB»); del 21 maggio 2015, CDC Hydrogen Peroxide, EU:C:2015:335 (in prosieguo: la «sentenza CDC»), e del 6 febbraio 2019, NK, C-535/17, EU:C:2019:96 (in prosieguo: la «sentenza NK»)

Disposizioni di diritto nazionale fatte valere

Burgerlijk wetboek (Codice civile dei Paesi Bassi, BW)

L'articolo 3:305a, paragrafo 1, BW, è così formulato:

«1. Una fondazione o associazione con piena capacità giuridica può avviare un'azione volta a difendere interessi analoghi di altri, nei limiti in cui essa rappresenta detti interessi in forza del suo statuto».

Competenza del curatore fallimentare ad avviare una c.d. azione Peeters/Gatzen

Nella sentenza dello Hoge Raad (Corte Suprema, Paesi Bassi) del 14 gennaio 1983, Peeters/Gatzen, NL:HR:1983:AG4521, è stato dichiarato per la prima volta che il curatore può avviare un'azione di risarcimento del danno per responsabilità da fatto illecito nei confronti di un terzo che ha collaborato al pregiudizio dei creditori del fallito, senza che siffatta azione spettasse al fallito stesso. Quando il curatore propone siffatta azione Peeters/Gatzen, egli agisce a difesa degli interessi

della massa dei creditori. Egli presenta la domanda a loro favore e il ricavato dall'azione viene iscritto nella massa fallimentare.

Breve esposizione dei fatti e del procedimento principale

- 1 La società dei Paesi Bassi BMA NL era specializzata nella produzione e vendita di impianti per l'industria alimentare. Unico azionista di detta società era la BMA Groep B.V. (in prosieguo: la «BMA Groep»), che a sua volta era detenuta al 100 % dalla società tedesca BMA AG. La BMA Groep aveva la facoltà di nominare e licenziare gli amministratori della BMA NL. In determinati periodi dipendenti della BMA AG erano nominati come amministratori statuari della BMA NL. Per decisioni e operazioni rilevanti degli organi amministrativi della BMA NL vigeva l'obbligo di sottoporli all'approvazione della BMA Groep, che chiedeva a sua volta l'approvazione della BMA AG.
- 2 Nel periodo dal 2004 al 2011, la BMA AG ha concesso alla BMA NL prestiti per un importo complessivo di EURO 38 milioni. Il finanziamento passava da un conto bancario detenuto dalla BMA NL presso la Deutsche Bank Nederland B.V. Inoltre la BMA AG era anche garante per i debiti della BMA NL e effettuava versamenti nel capitale della medesima.
- 3 Quando, all'inizio del 2012, la BMA AG ha posto fine a tale sostegno finanziario, la BMA NL ha chiesto una dichiarazione di fallimento. Il fallimento è stato dichiarato il 3 aprile 2012. L'attivo fallimentare non era sufficiente per soddisfare (integralmente) tutti i creditori. Il 71 % dell'importo complessivo dei crediti chirografari provvisoriamente ammessi spetta a creditori tedeschi, principalmente alla stessa BMA AG e ad altre società stabilite in Germania appartenenti al gruppo della BMA AG. Gli altri creditori non soddisfatti sono stabiliti in diversi paesi: Paesi Bassi, altri Stati membri dell'Unione europea e paesi non facenti parte di quest'ultima.
- 4 Il curatore ha poi avviato dinanzi al giudice del rinvio un'azione Peeters/Gatzen nei confronti della BMA AG a favore della massa dei creditori. Con sentenza del 23 maggio 2018 il giudice del rinvio si è dichiarato competente a pronunciarsi su tale azione, in forza dell'articolo 3 del regolamento sull'insolvenza.
- 5 Il 21 giugno 2016 è stata costituita la Stichting (Fondazione), il cui oggetto consiste nel rappresentare gli interessi dei creditori della BMA NL che hanno subito danni per l'operato della BMA AG. Essa ha concluso accordi di adesione con più di 50 creditori, i cui crediti complessivi rappresentano all'incirca il 40 % di tutti i crediti ammessi dei creditori chirografari non collegati alla BMA AG.
- 6 Il 15 agosto 2018, la Stichting ha presentato al giudice del rinvio una domanda di intervento nel procedimento tra il curatore e la BMA AG. Il rechtbank (tribunale) ha accolto questa domanda con sentenza del 30 gennaio 2019, in cui, in forza dell'articolo 8, punto 2, del regolamento Bruxelles I-bis, ha dichiarato la propria competenza giurisdizionale riguardo alla domanda di intervento. In forza di detta

disposizione con una domanda di intervento il convenuto può essere chiamato in giudizio dinanzi al giudice presso il quale è pendente la domanda principale.

- 7 La BMA AG ha chiesto al giudice del rinvio di riesaminare le sentenze del 23 maggio 2018 e del 30 gennaio 2019 alla luce della sentenza NK, pronunciata il 6 febbraio 2019. In quest'ultima sentenza la Corte ha dichiarato che un'azione Peeters/Gatzen presentata da un curatore non rientra nell'ambito di applicazione del regolamento sull'insolvenza, bensì in quello del (predecessore del) regolamento Bruxelles I-bis. Il giudice del rinvio ritiene che per tale motivo la sua decisione del 23 maggio 2018 effettivamente non può restare in vigore, ma si chiede se si debba dichiarare incompetente o se dal regolamento Bruxelles I-bis si possa eventualmente dedurre un criterio di competenza alternativo.

Argomenti essenziali delle parti nel procedimento principale

In generale

- 8 Sia il curatore che la Stichting sostengono che la BMA AG ha agito illecitamente nei confronti della massa dei creditori della BMA NL o di una parte degli stessi. A questo riguardo il curatore osserva che la BMA AG ha creato e tenuto in vita una costruzione finanziaria ad alto rischio che ha determinato una sottocapitalizzazione della BMA NL e un'erosione del patrimonio di questa società. La BMA AG ha destato nei creditori l'errata impressione che la sua subaffiliata BMA NL fosse meritevole di credito, per cui questa poteva continuare a contrarre debiti.
- 9 Dopo anni di sostegno illimitato alla sua liquidità, la BMA AG ha improvvisamente cessato di finanziare la BMA NL, il che ha inevitabilmente condotto al fallimento di quest'ultima. Né all'inizio né durante il mantenimento e la cessazione della costruzione finanziaria la BMA AG ha tenuto conto degli interessi della massa dei creditori della BMA NL. Pertanto essa ha violato l'obbligo di diligenza ad essa incombente nei confronti di tali creditori in quanto era strettamente collegata alla BMA NL e aveva potenzialmente il potere di intervenire. Essa aveva infatti una profonda conoscenza e il controllo sulla politica (finanziaria) e l'andamento degli affari della BMA NL.
- 10 Anche la Stichting rileva che i creditori hanno fatto affidamento sulla circostanza che la BMA NL avrebbe rispettato i suoi obblighi nei loro confronti giacché la BMA AG avrebbe concesso (continuato a concedere) un finanziamento adeguato a tal fine. A seguito dell'improvvisa interruzione del finanziamento della BMA NL ad opera della sua capogruppo i creditori non sono stati in grado di adottare tempestivamente misure per evitare che il loro credito nei confronti dei tale società dei Paesi Bassi restasse insoluto.
- 11 Il fondamento dei ricorsi della Stichting e del curatore è identico. Secondo il curatore tuttavia la BMA AG deve versare all'attivo della BMA NL il

risarcimento del danno, pari ai debiti esigibili della BMA NL a favore dei creditori, mentre secondo la Stichting il risarcimento deve essere corrisposto direttamente ai singoli creditori. L'azione proposta dalla Stichting è un'azione collettiva ai sensi dell'articolo 3:305a BW.

- 12 Inoltre, le parti non concordano sull'applicazione dell'articolo 7, punto 2, del regolamento Bruxelles I-bis, che dispone che in materia di illeciti civili dolosi o colposi, una persona può essere convenuta davanti all'autorità giurisdizionale del luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto. Tale luogo comprende sia il luogo in cui si è verificato il danno (*Erfolgsort*) sia quello in cui è avvenuto l'evento che ha un nesso causale con tale danno (*Handlungsort*).
- 13 Il curatore e la BMA AG sono anche in disaccordo circa il diritto nazionale applicabile ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento Roma II, che stabilisce che la legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali che derivano da un fatto illecito è in linea di principio quella del paese in cui il danno si verifica (*Erfolgsort*), indipendentemente dal paese nel quale è avvenuto il fatto che ha dato origine al danno (*Handlungsort*) e a prescindere dal paese o dai paesi in cui si verificano le conseguenze indirette di tale fatto.

Argomenti del curatore sulla competenza giurisdizionale del giudice dei Paesi Bassi e sul diritto applicabile

- 14 Il curatore sostiene che il giudice dei Paesi Bassi è competente a pronunciarsi sulle sue domande in forza dell'articolo 7, punto 2, del regolamento Bruxelles I-bis. Rinviando alla sentenza ÖFAB della Corte, egli afferma che l'*Handlungsort* si trova nei Paesi Bassi. L'essenza del comportamento illecito della BMA AG consisteva infatti nella creazione e nel mantenimento di una situazione strutturale di sottocapitalizzazione della BMA NL. Detto comportamento ha avuto luogo nei Paesi Bassi giacché la BMA NL ai sensi del suo statuto era stabilita nei Paesi Bassi e in quel paese svolgeva le sue attività, e anche in quanto nei Paesi Bassi poteva essere localizzato il suo patrimonio ormai eroso.
- 15 A giudizio del curatore il Regno dei Paesi Bassi deve anche essere considerato come *Erfolgsort*, posto che il danno iniziale subito dalla massa dei creditori si è concretizzato nel paese. Detto danno iniziale era infatti pari alla riduzione del patrimonio della BMA NL, da cui discende che l'attivo offre minori possibilità di soddisfazione. Da qui deriva il danno definitivo dei singoli creditori. A giudizio del curatore la circostanza che l'*Erfolgsort* si trovi nei Paesi Bassi non solo è un motivo per cui occorre considerare il giudice dei Paesi Bassi competente a pronunciarsi sulle sue azioni, ma comporta anche l'applicabilità del diritto dei Paesi Bassi.

Argomenti della BMA AG circa la competenza giurisdizionale del giudice dei Paesi Bassi e il diritto applicabile

- 16 La BMA AG sostiene che non il giudice dei Paesi Bassi, ma quello tedesco è competente a pronunciarsi sulle azioni del curatore e della Stichting. La regola principale secondo cui è competente il giudice del domicilio del convenuto deve essere interpretata restrittivamente. Si aggiunge che la competenza a pronunciarsi su un'azione deve essere determinata per ciascuna azione, e non per gruppo di azioni, come in un'azione Peeters/Gatzen o in un'azione collettiva.
- 17 Secondo la BMA AG, il Regno dei Paesi Bassi non può essere considerato né *Handlungsort* né *Erfolgsort*. L'*Handlungsort* non si trova nei Paesi Bassi, giacché gli asseriti atti della BMA AG hanno tutti avuto luogo in Germania, dove la BMA AG ha la sua sede. Inoltre la maggior parte del debito della BMA NL nei confronti dei suoi creditori (71 %) è in mano a creditori stabiliti in Germania. I Paesi Bassi non sono neppure *Erfolgsort*, in quanto si tratta di un danno puramente finanziario che – in assenza di circostanze ulteriori – non può essere localizzato nel luogo dove la BMA NL ha il suo patrimonio.
- 18 La BMA AG sostiene che il diritto tedesco è applicabile, in quanto considera la Germania come *Erfolgsort*.

Argomenti della Stichting sulla competenza giurisdizionale del giudice dei Paesi Bassi

- 19 La Stichting non ha adottato una posizione quanto al diritto applicabile. Riguardo alla questione della competenza giurisdizionale, essa sostiene che il giudice dei Paesi Bassi è competente a pronunciarsi sulle sue azioni. Qualora il giudice del rinvio venga dichiarato incompetente a pronunciarsi sulle azioni del curatore, ciò non significa tuttavia che esso sia incompetente anche a pronunciarsi sulle sue azioni come parte interveniente. Secondo il diritto processuale nazionale infatti, in linea di principio, il giudice è vincolato da una decisione definitiva vincolante, come l'ammissione della Stichting come parte interveniente sulla base dell'articolo 8, punto 2, del regolamento Bruxelles I-bis.
- 20 Secondo la Stichting, nel caso di specie, la competenza giurisdizionale del giudice dei Paesi Bassi può essere fondata anche sull'articolo 8, punto 1, del regolamento Bruxelles I-bis, posto che il buon esito delle azioni del curatore (stabilito nei Paesi Bassi) dipende dall'accoglimento o dal rigetto delle azioni introdotte dalla Stichting nei confronti della BMA AG. Pertanto, tra i due ricorsi esiste un collegamento sufficientemente stretto.

Breve esposizione della motivazione del rinvio pregiudiziale

- 21 Nel procedimento principale è difficile stabilire dove si trovino l'*Handlungsort* e l'*Erfolgsort*. L'*Erfolgsort* è rilevante oltre all'*Handlungsort* per determinare quale giudice sia competente a pronunciarsi su un'azione per responsabilità da fatto

illecito. Inoltre l'*Erfolgsort*, in linea di principio, è determinante per il diritto applicabile al fatto illecito.

- 22 Quanto all'*Handlungsort*, alla BMA AG si addebita una violazione di un obbligo di diligenza nei confronti della massa dei creditori. Il comportamento di fatto addebitato alla BMA AG consisteva nella creazione e nel mantenimento di una modalità di finanziamento (secondo il curatore ad alto rischio) della sua società subaffiliata nei Paesi Bassi, nella cessazione di detto finanziamento e nella mancata tempestiva comunicazione ai creditori di detta subaffiliata della suddetta cessazione. Se nella determinazione dell'*Handlungsort* ci si basa sul luogo dove sono state adottate le decisioni di iniziare, mantenere e cessare la modalità di finanziamento prescelta dalla BMA AG, sembra che come *Handlungsort* si debba indicare la Germania. Si tratta infatti di decisioni adottate dal consiglio di amministrazione della BMA AG nella sede principale in Germania.
- 23 Per contro, nella sentenza ÖFAB, in un caso analogo in cui i creditori di una società avevano subito danni perché il socio di tale società aveva permesso che essa continuasse le attività nonostante risultasse sottocapitalizzata, la Corte ha dichiarato che il luogo del fatto generatore del danno si trova nel luogo al quale sono collegate le attività esercitate dalla suddetta società nonché la situazione economica relativa a tali attività.
- 24 La causa che ha condotto alla sentenza ÖFAB verteva sull'asserita inosservanza dell'obbligo di controllo di una società, incombente ai convenuti, obbligo che avrebbe dovuto essere adempiuto nel luogo di stabilimento della società. Nel caso di specie tuttavia è meno facile determinare il luogo del fatto generatore del danno. Vengono infatti dedotti in giudizio addebiti diversi, ciascuno relativo ad atti compiuti in Stati membri diversi. A seconda dell'addebito in esame si può sostenere che l'*Handlungsort* deve essere situato in Germania, nei Paesi Bassi o nei paesi dove sono stabiliti i creditori.
- 25 Il giudice del rinvio considera che, come nella causa che ha condotto alla sentenza ÖFAB, esiste uno stretto collegamento tra l'azione intentata nel procedimento principale e (in questo caso) il giudice dei Paesi Bassi, in quanto il danno consiste nel fatto che i crediti dei creditori di una società dei Paesi Bassi sono irrecuperabili. Il giudice dei Paesi Bassi si trova nella posizione migliore per valutare quali effetti abbia l'operato della società capogruppo tedesca per la società dei Paesi Bassi, posto che le attività essenziali svolte dalla BMA NL per i creditori (produzione di impianti per l'industria alimentare) sono state esercitate nei Paesi Bassi e le informazioni sulla situazione finanziaria di tale società e sui crediti dei creditori sono a disposizione del curatore stabilito nei Paesi Bassi.
- 26 La particolarità del procedimento principale è che le azioni non sono state avviate dalle singole parti lese, bensì dal curatore «a favore» di dette parti lese. A tale riguardo il giudice del rinvio fa riferimento alla sentenza CDC. Nella causa che ha condotto a tale sentenza le parti lese avevano ceduto i loro crediti a un operatore professionista. Secondo la Corte la cessione di crediti operata dai creditori iniziali

non può, di per sé, incidere sulla determinazione del giudice competente ai sensi (del predecessore) dell'articolo 7, punto 2, del regolamento Bruxelles I-bis, cosicché la localizzazione dell'evento dannoso deve essere esaminata per ciascuna azione risarcitoria indipendentemente dal fatto che esso sia stato oggetto di cessione o di raggruppamento.

- 27 Il giudice del rinvio si chiede se le regole restrittive della sentenza CDC valgano anche per la localizzazione dell'*Handlungsort* in un'azione avviata da un curatore a favore della massa dei creditori, posto che in tal caso non si configura una cessione o un raggruppamento di crediti, ma unicamente la difesa di un interesse collettivo sulla base della funzione legale del curatore di liquidare l'attivo. Esso si interroga anche sulla questione se siffatte regole restrittive valgano anche per un'azione collettiva, come quella proposta dalla Stichting ai sensi dell'articolo 3:305a BW. Anche in tal caso, infatti, si tratta unicamente della difesa di un interesse collettivo e non di una cessione o di un raggruppamento di crediti.
- 28 Nel caso di specie, la determinazione dell'*Erfolgsort* appare problematica poiché non è chiaro dove si sia concretizzato il danno iniziale. Tuttavia, il giudice del rinvio tende a privilegiare la tesi secondo la quale il luogo del patrimonio (l'attivo) della BMA NL può essere considerato come il luogo in cui la massa dei creditori ha subito il danno iniziale, giacché i creditori hanno subito un danno causato dall'operato della BMA AG solo quando il capitale della BMA NL è stato eroso dalla cessazione del finanziamento da parte della BMA AG.
- 29 Inoltre il giudice del rinvio si interroga sulla questione se la regola formulata nella sentenza CDC circa l'applicazione (del predecessore) dell'articolo 8, punto 1, del regolamento Bruxelles I-bis, secondo cui l'esistenza di un collegamento tra le azioni avviate nei confronti di più convenuti deve essere valutata alla luce del momento in cui l'azione è stata presentata, mentre una circostanza successiva non modifica il suddetto collegamento, valga anche per un'azione di intervento, ai sensi dell'articolo 8, punto 2, di tale regolamento. In questo caso, anche la competenza giurisdizionale del giudice a conoscere di un'azione di intervento deve essere valutata alla luce del momento in cui l'azione viene intentata.
- 30 Nel caso di specie la risposta a questa questione è rilevante poiché il giudice del rinvio inizialmente si era erroneamente dichiarato competente, in forza dell'articolo 3 del regolamento sull'insolvenza, a pronunciarsi sull'azione del curatore. In caso di risposta negativa a tale questione, detto giudizio errato comporterebbe automaticamente che il giudice del rinvio perde la sua competenza giurisdizionale, derivante dall'articolo 8, punto 2, del regolamento Bruxelles, riguardo all'azione di intervento avviata dalla Stichting e dovrebbe poi valutare se la competenza giurisdizionale gli spetti in forza di un criterio diverso. Se invece la regola della sentenza CDC di cui al punto precedente vale per un'azione di intervento di cui all'articolo 8, punto 2, del regolamento Bruxelles I-bis, in forza di questa disposizione esso resta competente a pronunciarsi sull'azione della Stichting. Detta azione infatti è stata avviata dopo che il giudice del rinvio si era dichiarato competente a pronunciarsi sull'azione iniziale – presentata dal curatore.

- 31 Infine il giudice del rinvio si chiede se per determinare il diritto applicabile assuma rilevanza il fatto che il danno della massa dei creditori è stato causato anche dalla circostanza che la BMA AG non ha più concluso con la sua società subaffiliata BMA NL accordi di finanziamento ai quali era stato dichiarato applicabile il diritto tedesco. Esso chiede se questa configuri una circostanza di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento Roma II, da cui discende che l'illecito ha un collegamento più stretto con un paese diverso dai Paesi Bassi.

DOCUMENTO DI LAVORO